ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

# Art. 138

## Imprese operanti in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto operano in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica in base al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, come modificato dal decreto legislativo 17 dicembre 1992, n. 509, possono:

a) se autorizzate ad operare in base all'art. 17 del predetto decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, continuare la loro attivita' nei rami previsti dall'autorizzazione, senza necessita' di effettuare alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 81 del presente decreto, salvo che intendano apportare modifiche alla predetta attivita';

b) se abilitate esclusivamente in base all'art. 16 del medesimo decreto legislativo, estendere la loro attivita', previa comunicazione ai sensi dell'art. 81, alla stipulazione di contratti per l'assicurazione di altri rischi.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita |
| Estremi | Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 |
| Titolo | VIII — Disposizioni transitorie e finali |
| Capo | II — Disposizioni finali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-138-imprese-operanti-in-regime-di-liberta-di-prestazione-di-servizi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it